

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**VII SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE CONTROVERSIE IN MATERIA SOCIETARIA E**  
**FALLIMENTARE**

**Il giudice designato, dott. S. De Matteis,**

letto l'atto depositato il 20.11.2017,

avente ad oggetto: *ricorso ex art. 700 c.p.c.*;

proposto

**da**

quale procuratore di sé medesimo *ex art. 86 c.p.c.*  
nonché rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in virtù di procura in  
calce all'atto di citazione, dagli avv.ti

;

**ricorrente**

**contro**

**Istituto Banco di Napoli - Fondazione (c.f. 00397500638),** in persona  
del curatore speciale, avv.to

;

nato a Napoli il 2.1.1974, rapp.to e difeso, in virtù di  
mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to

;

**Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,** in persona  
del Sostituto delegato agli Affari Civili - sede - parte del procedimento a norma  
e per gli effetti dell'art. 23 c.c.;



**Presidente della Giunta delle Regione Campania**, On. Vincenzo De Luca, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli, via Santa Lucia, n. 81 (ente designante);

**resistenti**

letti gli atti del procedimento cautelare n. 21894-1/2017 e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.1.2018, con assegnazione di termine fino al 16.1.2018 per il deposito dei fascicolo cartacei di cd. cortesia,

### OSSERVA

1.= con atto di citazione notificato l'11.7.2017 (iscritto a ruolo col n. 21894/2017), ha chiesto, tra l'altro, di *"1. accertare e dichiarare la invalidità e/o l'inefficacia della deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione Banco di Napoli di mancata ratifica (o comunque di esclusione dallo stesso Consiglio) del Avv. Prof. di cui al verbale del 27 aprile 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuta nomina dello stesso quale componente del Consiglio Generale della fondazione medesima; 2. accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dalla carica di Presidente pag.t. della Fondazione Banco di Napoli del Prof. per le ragioni di cui in narrativa"*.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha chiesto di *"1. sospendere la deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione Banco di Napoli di mancata ratifica (o comunque di esclusione dallo stesso Consiglio) del Avv. Prof. di cui al verbale del 27 aprile 2017 e, per l'effetto, accertare l'avvenuta ratifica dello stesso quale componente del Consiglio Generale della fondazione medesima ed ordinare la sua partecipazione all'organo; 2. accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dalla carica di Presidente pag.t. della Fondazione Banco di Napoli del Prof. per le ragioni di cui in narrativa ed inibirli ogni attività gestionale e\o rappresentativa dell'ente od in subordine ordinare all'ente di provvedere alla declaratoria della relativa decadenza con tutti gli effetti derivanti"*.

In parte qua, la domanda di merito e quella cautelare sono perfettamente speculari.

2.= Con riguardo alla domanda *sub 1*, personalmente (e non già nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione), pur non essendo legittimato a prendere posizione sulla predetta domanda di annullamento della delibera adottata dal Consiglio Generale il 27.4.2017, ha evidenziato due questioni assertivamente rilevabili d'ufficio: (i) la



prima relativa alla nomina (su istanza del ricorrente) ex art. 78 c.p.c. di un curatore speciale della Fondazione pur in mancanza dei richiesti requisiti; (ii) la seconda relativa al difetto di legittimazione (e di interesse) all'impugnativa della delibera del 27.4.2017 non essendo il ricorrente componente del Consiglio Generale della Fondazione (v. memoria di costituzione) ovvero associato della Fondazione (v. note del 20.12.2017, pag. 4) e ad ogni modo perché, pur volendolo considerare un componente del Consiglio Generale, il legislatore all'art. 23 c.c. avrebbe *“inteso riferirsi all'organo come tale e non ai suoi singoli componenti. Se pertanto l'organo è collegiale l'istanza per l'annullamento va proposta collegialmente”* (v. note del 20.12.2017, pag. 4).

**2.1.=** La prima questione, attinente alla regolarità del contraddittorio, non sembra - allo stato degli atti e salvo successivo approfondimento - deporre in senso diverso da quello indicato nel decreto con cui il Presidente del Tribunale in data 28.11.2017 ha respinto l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c. del provvedimento di nomina in questione (è, infatti, sufficiente, perché si individui il paventato conflitto di interessi, *“la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato e, quindi, anche, se il conflitto si configuri come solo potenziale”*: Cass. 10822/2001; nel medesimo senso depone il parere del prof. Leone del 5.4.2017, pag. 12, posto dal [ ] a fondamento della tesi della incompatibilità del prof. [ ] all'assunzione della carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione). Peraltro, diversamente da quanto preconizzato dal [ ] (v. pag. 4 della comparsa di costituzione nel giudizio di merito, ove si legge che il giudizio si ridurrà *“ad un vuoto simulacro senza contraddittorio, in cui, per quanto è dato prevedere, le due parti processuali coinvolte (che dovrebbero essere fisiologicamente contrapposte) concluderanno sostanzialmente, entrambe, per l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera adottata dal Consiglio Generale della Fondazione il 27 aprile 2017”*), il curatore speciale della Fondazione, con la memoria depositata il 4.12.2017, ha concluso (dopo aver rilevato che *“sulla base della illustrazione operata nell'atto introduttivo del giudizio, sembra doversi desumere, prima facie, che non possa essere ritenuta sussistente una ragione di evidente ed effettiva incompatibilità, nel senso indicato nello statuto, atteso che il rapporto conflittuale troverebbe origine in una iniziativa processuale, a quanto sembra e si riferisce datata, assunta dal Prof. [ ] nell'ambito di un giudizio instaurato contro una banca conferitaria, dunque partecipata dalla Fondazione, per la quale vengono mosse precise censure”*: v. pag. 22 della comparsa di costituzione nel giudizio di merito) per il rigetto dell'istanza cautelare avversaria, espressamente ritenendo fondata la valutazione di incompatibilità che ha condotto il Consiglio Generale della Fondazione a negare la ratifica della designazione del prof. [ ] a componente del Consiglio medesimo (v. pag. 11 e 12 della memoria del 4.12.2017), tanto che lo stesso [ ] ne ha



dovuto prendere atto (v. pag. 3 delle note depositate il 20.12.2017 nonché pag. 3 della memoria depositata il 2.1.2018).

**2.2.**= Con riguardo al secondo dei rilievi sollevato da la Fondazione, dietro “sollecitazione” di questo giudice (v. ordinanza del 28.11.2017), sembra concludere nel senso della legittimazione del ricorrente (“*Diversa la valutazione che deve essere fatta con riferimento alla legittimazione di chi non sia componente del Consiglio Generale, ad impugnare una delibera dello stesso, che non sembra possa essere negata, per il fatto di prevedere lo statuto la designazione - che vi è stata - sì da dover essere valutata ed accertata la sussistenza, o meno, dei presupposti per ritenere valido il diniego di ratifica*”: v. pag. 6 delle note depositate il 20.12.2017).

In effetti della legittimazione del ricorrente non sembra potersi dubitare, sebbene per motivi diversi da quelli (in specie) indicati dal ricorrente a pag. 3 e 4 della memoria depositata il 20.12.2017. Nel caso *sub iudice*, infatti, non si controverte (diversamente dai due precedenti invocati dal ricorrente: v. pag. 3 della memoria depositata il 20.12.2017) del diritto ad ottenere il verbale del Consiglio Generale del 27.10.2016 e l'elenco completo dei Consiglieri generali in carica, quanto piuttosto della legittimità della delibera del Consiglio Generale (organo di indirizzo) della Fondazione “*di mancata ratifica (o comunque di esclusione dallo stesso Consiglio) del Avv. Prof. di cui al verbale del 27 aprile 2017*”.

Il difensore del infatti, per sostenere il suo rilievo fa leva sulla lettera dell'art. 23 c.c., ai sensi del quale le delibere dell'assemblea (delle associazioni non riconosciute) possono essere impugnate “*su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero*”. Tale disposizione, invero, pare doversi applicare in via analogica anche alle delibere del consiglio di amministrazione (cfr. Trib. Pavia 2.7.1987, in *Giust. civ.*, 1988, pag. 370). Sulla scorta di questa disposizione, deduce il che, in astratto, solo la Regione (ente designante) sarebbe stata legittimata ad impugnare la delibera *de qua* (v. pag. 6 della memoria depositata il 5.12.2017).

In senso contrario, deduce il ricorrente (v. pag. 2 della memoria depositata il 2.1.2018) di non aver “*mai ancorato la propria impugnazione allo schema previsto dal Legislatore per le impugnative delle delibere delle associazioni (ndr. riconosciute) proprio previsto dall'art. 23 c.c. Il richiamo che pure si è fatto e che molta giurisprudenza pure ha giustificato, alla predetta disposizione, è stato speso in termini di residuale ipotesi di applicazione analogica ed al solo fine di spiegare e motivare un principio cardine dell'ordinamento Italiano, e di uno Stato di Diritto: la tutela di ogni diritto soggettivo.*”

In effetti, dalla previsione (art. 25 c.c.) che attribuisce un sistema di controlli e rimedi amministrativi nei confronti delle fondazioni, si è fatto derivare (in un



primo momento) ai sensi degli art. 37, comma 1, e 41, comma 2, c.p.c. - rispetto alle controversie interne all'ente - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a. ovvero a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa (per le fondazioni bancarie, v. anche artt. 10 e 11 d.lgs. n. 153/1999). Senonché la tesi che affida all'art. 25 c.c. l'intervento "*in modo completo ed esclusivo*" negli *interna corporis* delle fondazioni non è condivisibile, essa presupponendo l'inesistenza (in seno alle fondazioni) di diritti soggettivi.

I provvedimenti assunti dalle fondazioni, pertanto, possono essere impugnati, nonostante l'omessa specifica previsione legislativa del ricorso al tribunale ordinario, innanzi a quest'ultima autorità tutte le volte in cui la "*sfera giuridica risulti negativamente e direttamente incisa dall'intervento dell'autorità*" (cfr. TAR Lombardia 23.6.2000, n. 4598, in *Giust. civ.*, 2001, I, pag. 279), vale a dire ove risulti leso (come nella specie) un diritto soggettivo. Soccorrono, in tal senso, in caso di delibere illegittime i principi generali e l'analogia.

La legittimazione dell'istante deve, perciò, riconoscersi nel senso che, essendo in questione la lesione di un suo diritto soggettivo (*i.e.*, il diritto dell'istante di vedersi ratificata - dal Consiglio Generale - la nomina regionale), il potere di pronunciarsi sull'annullamento della delibera "di ratifica" (ovvero, secondo la prospettazione del [redacted] di "mancata nomina") spetta (non all'autorità di vigilanza, ma) al giudice ordinario (cfr. TAR Lombardia 23.6.2000, cit., nonché Consiglio di Stato 3405/2003) ad iniziativa (come riconosce la dottrina che si è occupata dell'argomento, ripresa anche da quella richiamata a pag. 5 della memoria depositata dal [redacted] il 20.12.2017) del diretto interessato.

Ma la legittimazione dell'istante nemmeno può escludersi applicando analogicamente la disciplina sull'impugnazione delle delibere assembleari (art. 23 c.c.) ovvero delle delibere degli organi collegiali delle persone giuridiche, salvo ipotizzare un'inammissibile (quanto illegittimo) vuoto di tutela ovvero una sostituzione processuale non prevista dalla legge. Nel caso di specie, infatti, la legittimazione e l'interesse del [redacted] a partecipare all'organo di indirizzo della Fondazione Banco Napoli derivano dall'accettazione della nomina regionale e sono protetti dal diritto nella misura in cui anche tale ultimo atto è giuridicamente rilevante.

La deduzione del [redacted] (avente ad oggetto la presunta illegittimazione del ricorrente) non coglie nel segno per un'altra ragione: l'art. 4 d.lgs. n. 153/1999 dispone che "*i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono*". Ne consegue che lo scollamento tra nominante e nominato rende quest'ultimo l'unico portatore



dell'interesse giuridico a tutelare la propria carica. E ciò non solo perché sono in gioco asserite questioni di (in)compatibilità del nominato, ma anche perché alla Regione Campania dovrebbe pure negarsi il potere di revocare (successivamente) il soggetto designato, essendosi consumata ogni sua prerogativa con l'atto di nomina, tanto è vero che la Regione nessuna iniziativa ha successivamente assunto.

**2.3.=** Con decisione assunta il 27.10.2016, il Consiglio Generale della Fondazione ha votato all'unanimità dei presenti *“in senso contrario alla nomina a Consigliere Generale del Prof. Avv. [redacted] per tutte le ragioni esposte nella narrativa del verbale, così riassunte nella comparsa di costituzione depositata dal [redacted] nel giudizio di merito: “preso atto delle iniziative intraprese dall'attore e sopra descritte, nonché della circostanza per cui il Prof. [redacted] difendeva (difende tuttora) una serie di soci di minoranza della Banca Regionale di Sviluppo che avversavano in ogni modo l'attuazione del piano (condiviso da Banca d'Italia) di rilancio della Banca e che avevano per questo impugnato tutte le delibere preordinate alla realizzazione di quel piano e cioè: a) delibera di riduzione del capitale sociale per perdite e di modifiche statutarie coerenti con le allora recenti modifiche della disciplina delle banche popolari; b) delibera di trasformazione e di aumento del capitale sociale (la Fondazione ha partecipato all'aumento suddetto, dopo che i soci rappresentati dal Prof. [redacted] non avevano esercitato l'opzione loro riservata). Il Prof. [redacted] ha chiesto l'annullamento di tutte le delibere predette e ne ha chiesto anche la sospensione in via cautelare. Le domande cautelari proposte dall'attore, nella suddetta qualità di difensore, sono state integralmente rigettate (anche all'esito dei reclami ex art. 669-terdecies c.p.c.), ma i giudizi di merito sono ancora in corso.*

*Tre Società, correntiste (e due anche socie) della Banca Regionale di Sviluppo e sedicenti creditrici della Banca medesima, sempre con il patrocinio del Prof. [redacted] hanno proposto opposizione ex art. 2500-novies c.c. avverso la delibera di trasformazione in s.p.a. della Banca Regionale di Sviluppo. In quest'occasione è stata la Banca Regionale di Sviluppo a proporre, in via cautelare, istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'operazione di trasformazione; tale istanza cautelare è stata accolta (anche all'esito del procedimento di reclamo) ed il giudizio di merito è ancora in corso.*

*Ugualmente, il Prof. [redacted] difende un socio (di minoranza, ma almeno fino a qualche tempo fa estremamente influente) in un diverso giudizio che Banca Regionale di Sviluppo ha dovuto intraprendere in conseguenza dell'oscuramento delle vetrofanie della propria agenzia di Nola, recanti il lodo e la denominazione sociale conseguenti alla trasformazione; si tratta, nella specie, di un oscuramento abusivo, rimosso soltanto dopo molto tempo, volto a porre ostacoli di ogni tipo anche relativamente alla manifestazione a terzi della nuova denominazione della Banca Regionale di Sviluppo (già Banca Popolare di Sviluppo).*



*Che l'investimento della Fondazione in Banca Regionale di Sviluppo sia condivisibile (come il Prof. ritiene in tutta onestà intellettuale) oppure no (come ritiene il Prof. ciò non incide sulla qualità di socia della Fondazione in BRS, ma, come si è già visto, potrà condurre o meno l'Autorità di Vigilanza ad adottare provvedimenti di sua esclusiva competenza: oggi la Fondazione è socia di BRS.*

*Tutte le circostanze "giudiziarie" suddette sono pacifiche ed ovviamente documentabili ed il Prof. si riserva di produrre tutti i relativi documenti, solo nel caso in cui il Prof. le contesti.*

*Sono evidenti le conseguenze che discenderebbero per BRS stessa (e per tutti i suoi soci, soprattutto quelli che hanno sottoscritto le azioni di nuova emissione, come la Fondazione) dall'accoglimento (denegato e non creduto) delle impugnazioni proposte dal Prof.*

*Bisogna chiarire un punto. La difesa è un diritto costituzionalmente garantito ed un avvocato può assumere la difesa di chiunque, se è convinto delle ragioni di questi. Non è un "male", dunque, l'aver assunto la difesa di soggetti convinti di dover combattere un progetto invece perseguito dalla Banca (partecipata dalla Fondazione). Quel che non va è appunto lo schierarsi su posizioni antitetiche a quelle dell'Ente nel cui organo di indirizzo si vorrebbe poi entrare.*

*L'incompatibilità discende proprio ed oggettivamente dall'encomiabile e convinto esercizio della difesa di altri?" (v. pag. 36-38).*

Alle indicate ragioni di incompatibilità si aggiunge la presentazione da parte del di un esposto al MEF, con il quale ha evidenziato che la Fondazione deterrebbe rilevanti partecipazioni nella Banca del Sud e nella Banca Regionale di Sviluppo, dei cui organi gestionali e/o direttivi fanno parte alcuni soggetti che sono anche componenti degli organi della Fondazione.

A fondamento della proposta domanda, ha esposto: di essere stato designato, con nota dell'11.4.2016, dal Presidente della Giunta della Regione Campania, componente del Consiglio Generale della Fondazione Banco di Napoli, ai sensi dello statuto vigente, e di avere, con la stessa nota, l'Ente invitato la Fondazione ai dovuti successivi adempimenti; dover essere la valutazione di eventuali profili di compatibilità o eleggibilità effettuata nei trenta giorni, così come previsto dallo statuto; di avere, con nota del 17.5.2016, indirizzata al Presidente della Fondazione, richiesto la convocazione del Consiglio "senza indugio al fine di deliberare in ordine agli opportuni provvedimenti in oggetto, anche alla luce dell'art. 7 del Decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 (recante Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione - 16G00076 in GUn.102 del 3-5-2016)" e di porre, all'ordine del giorno, la questione come priorità assoluta per la



Fondazione, anche ai fini della programmazione, con l'immediata costituzione di una Commissione consultiva, partecipata dagli stessi *ex* Presidenti e D.G. e da altri esperti che potesse, con urgenza, all'uopo, relazionare al Consiglio Generale ed al Consiglio di Amministrazione; non essere stato effettuato *“né ai fini della questione oggetto della discussione all'epoca in Parlamento, né ai fini del mero insediamento e ratifica del Consigliere designato della Regione Campania né, tanto meno, per la verifica dei requisiti?”*; di avere il Presidente della Fondazione comunicato agli organi di stampa che, in data 27.10.2016, il Consiglio Generale della Fondazione Banco di Napoli, all'unanimità, aveva dato mandato al CdA, convocato per il 7 novembre, *“di procedere all'accertamento di un possibile indennizzo per la Fondazione stessa, legato a eventuali utili della Sga (la Società di gestione delle sofferenze dell'ex Banco di Napoli, oggi passata al ministero del Tesoro) facendo valere l'indennità prevista dall'articolo 2 del decreto 497/96, cosiddetto «SalvaBanco»”,* ed avere la Fondazione *“dopo aver ascoltato la relazione del professore Baracchini, esperto designato dal presidente per studiare il «caso Sga»”,* deciso, *“in modo compatto, di percorrere la strada preannunciata dal presidente sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno...”*; di avere, ancora, appreso, da un'intervista rilasciata dallo stesso Presidente, non poter essere considerato egli *“ancora membro del consiglio generale della fondazione”*, seppur designato dalla Regione Campania, spettando al Consiglio generale ratificare l'indicazione, ed avere il Consiglio stesso *“deciso di rinviare la ratifica per approfondimenti su profili possibili di compatibilità”*; di avere invitato, con nota del 31.10.2016, il Presidente della Fondazione Banco di Napoli, inviata, per conoscenza, all'organo di vigilanza, il primo a trasmettere, con assoluta urgenza, il verbale del Consiglio e l'elenco dei Consiglieri generali in carica, con i relativi riferimenti (indirizzi mail o pec); di essere stata riscontrata tale richiesta solo il 28.11.2016, ed avere, con questa, il Presidente della Fondazione replicato asserendo essere *“...la Fondazione Banco di Napoli una persona giuridica di diritto privato”* e che, *“...in ragione di tanto e delle intuibili ragioni di tutela della riservatezza”*, la qualità di Consigliere Generale designato non lo avrebbe legittimato ad ottenere la copia del verbale del Consiglio Generale del 27.11.2016, né i riferimenti dei suoi componenti; di avere ricevuto dal Ministero dell'Economia, in forza di una diffida di accesso agli atti, il richiamato verbale, redatto per atto pubblico del notaio Tafuri, sì da evidenziare la negata spontanea trasmissione una condotta *“ostruzionistica e contraria ad ogni principio di correttezza e buona fede”*; di aver appreso, da tale verbale, che in occasione del tenuto incontro il Presidente aveva precisato che l'organismo che lo aveva designato aveva definito inqualificabile l'iniziativa intrapresa da esso attore e di avere il Presidente ritenuto di dover far presente al Presidente della Giunta Regionale tali circostanze e di essere stato invitato da questi *“a sospendere la votazione su questo tema per approfondimenti”*; di avere richiesto, in data 26.4.2017, al Presidente della Giunta Regionale, spiegazioni ed avere appreso da questi che *“ in occasione della visita del prof. peraltro*





*ricevuto dopo settimane di insistenze, non ho nel modo più assoluto pronunciato le frasi a me attribuite nel verbale che Lei mi ha inviato. In modo più specifico, MAI ho definito "inqualificabile" l'iniziativa da Lei intrapresa; né ho invitato il Presidente della Fondazione a sospendere la votazione o in alcun modo a soprassedere dalla stessa..."; di essersi tenuta, il 27.4.2017, l'adunanza del Consiglio, ed avere in questa il nonostante la asserita avvenuta decadenza di questi per le illegittimità rappresentate nell'esposto e la dura presa di posizione, con diffida del 26.4.2017, dei Consiglieri prof. avv. Orazio Abbamonte e prof. avv. Gianmaria Palmieri, e la significativa assenza di altri Consiglieri Generali, fatto approvare il definitivo rigetto della operata nomina; costituire la mancata ratifica ad oltre un anno dalla designazione, comportamento illegittimo, sì da dover essere la stessa invalidata.*

Prima di entrare nel merito della questione, sembra opportuno rilevare che la delibera (di mancata nomina ovvero di mancata ratifica del prof. del Consiglio Generale non fa riferimento al (mancato) possesso (pur citato nel parere del prof. Leone del 5.4.2017: pag. 8 e 9) dei requisiti previsti dagli art. 27, comma 1, e 29, comma 1, dello statuto.

**2.3.1.** = Il Consiglio Generale della Fondazione ha votato in senso contrario *"alla nomina a Consigliere Generale del Prof. Avv. con ciò aderendo alla tesi espressa dal prof. Giovanni Leone nel parere del 5.4.2017, ove si legge (a pag. 7) che al Consiglio è "attribuito il potere di nomina" e non di mera ratifica (cd. ratifica dovuta).*

La questione, di impatto limitato, non sta nei termini predicati nel parere del prof. Leone, per la semplice ragione che è lo stesso art. 9 dello statuto a prevedere che *"Il Consiglio Generale, organo di indirizzo della Fondazione, è formato, oltre che dal Presidente della Fondazione, da ventuno componenti nominati come segue: a) due all'interno di due terne, uno per terna, proposte dal Presidente della Giunta Regionale della Campania...."*. E se si vuole dare un senso alle parole, deve ritenersi che i soggetti competenti nominano i componenti del Consiglio Generale e che quest'ultimo, piuttosto che nominare i suoi stessi componenti, si limita alla verifica prevista dall'art. 11, lett h). Che poi si tratti di ratifica in senso tecnico o atecnico (in quest'ultimo senso, v. pag. 32 del ricorso cautelare) è questione anch'essa di limitata rilevanza.

Sempre in via preliminare, e *ad colorandum*, deve osservarsi come la delibera del Consiglio Generale del 27.4.2017 sia stata adottata oltre un anno dopo la nomina regionale dell'11.4.2016 e solo dopo l'acquisizione del parere del prof. Leone. Ciò in evidente dispregio di tutte le esigenze di certezza e celerità richieste dal termine acceleratorio di giorni 30 previsto dall'art. 11, lett. h), dello statuto per la verifica, da parte del Consiglio Generale, dell'assenza, tra



l'altro, "di ragioni di incompatibilità". Ovviamente la violazione di detto termine non costituisce di per sé causa di invalidità della delibera.

Ciò premesso si rileva quanto segue.

L'art. 11, lett. h), dello statuto della Fondazione nel testo deliberato dal Consiglio generale il 20.4.2016 (applicabile *ratione temporis*) attribuisce al Consiglio Generale la "verifica per i propri componenti, sia in sede di insediamento che nel corso del mandato, la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità nonché l'assenza di ragioni di incompatibilità o di cause di sospensione o di decadenza e assume, entro trenta giorni, i provvedimenti conseguenti".

La previsione va integrata con quella dell'art. 9, comma 4, ai sensi del quale "I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti designanti né ad essi rispondono; essi dovranno essere scelti fra persone che, per professionalità, esperienza e indipendenza, garantiscano di operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali".

Si tratta, dunque, di accertare se le condotte descritte nel precedente punto 2.3. integrino "ragioni di incompatibilità" tra il nominato e la Fondazione, per avere il primo non operato nell'esclusivo interesse della seconda e per aver ostacolato il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Al riguardo una prima considerazione si impone. L'art. 9 dello statuto guarda al futuro, mentre le condotte (*i.e.*, le iniziative giudiziarie) "imputate" al si collocano nel passato (2015) rispetto alla nomina (2016). Certo storicizzati i fatti, sembra che il Consiglio Generale abbia espresso una valutazione prognostica negativa. Non sembra, però, che il patrocinio in una o più cause contro una delle banche (*i.e.*, la Banca Regionale di Sviluppo) partecipate dalla Fondazione (per di più con partecipazione sopravvenuta al giudizio) possa lasciar presagire che il patrocinante (*i.e.*, il per ciò solo non garantisca che opererà (appunto, nel futuro) nell'esclusivo interesse della Fondazione e che contribuirà al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. A meno di (non) voler pensare che l'accoglimento delle iniziative giudiziarie patrocinate dal rechi di per sé danno alla partecipante. Però, delle due l'una: o le iniziative saranno rigettate, ed allora nessun danno potrà derivare alla Fondazione; o saranno accolte perché fondate, ristabilendosi (*dura lex, sed lex*) il corretto e legittimo assetto di interessi anche a vantaggio della Fondazione (partecipante la Banca Regionale di Sviluppo), essendo la paventata perdita di valore delle azioni della Banca Regionale di Sviluppo detenute dalla Fondazione (v. pag. 14 del parere del 5.4.2017 del prof. Leone) una mera conseguenza dell'accoglimento della (in tesi) legittima azione giudiziaria e non del (lamentato) conflitto di interessi del prof. meramente titolare di un contratto di patrocinio. Non sono meritevoli di nessuna riflessione, poi, le considerazioni (sempre espresse dal prof. Leone: pag. 14) in merito alla parcella dell'avvocato che si commisura anche in relazione ai vantaggi conseguiti dal cliente.



E ciò senza considerare che, come rilevato anche nella noma del MEF del 28.6.2017 (pag. 6), nello statuto della Fondazione *“tra le disposizioni in materia di incompatibilità non è annoverata quella con i soggetti che abbiano lite vertente con l’Ente”*.

Quanto poi all’indipendenza del prof. (negata dal prof. Leone: pag. 15 del parere), è appena il caso di notare come - al di là del corretto significato da attribuire al lemma (basta scorrere un qualsiasi commentario *sub* 2387 c.c. per rendersi conto che il requisito dell’indipendenza è stato sempre declinato in modo molto diverso da quello predicato nel citato parere) - mettere in discussione questo requisito (nel modo con cui lo si fa nel citato parere) significhi negare l’indipendenza solo perché, ad esempio, l’amministratore di società ha in corso una causa (per il riconoscimento del compenso) contro la società stessa.

Quanto al conflitto di interessi (cd. reale) che deriverebbe dall’aver il attivato un rimedio giudiziario per ottenere la consegna di copia del verbale del 26.10.2016 nonché comunicazione dei nominativi dei consiglieri e dei loro riferimenti (v. pag. 15 del parere del prof. Leone), v’è in senso contrario da rilevare, oltre al fatto che la citata iniziativa giudiziaria si è conclusa con la cessazione della materia del contendere avendo il ricorrente ottenuto la consegna dei documenti e delle informazioni richieste da parte del MEF (cfr. ordinanza di questo tribunale dell’1.6.2017), che con il citato provvedimento è stato riconosciuto *“il buon diritto del reclamante”*, di talché da un illegittimo rifiuto della Fondazione e dalla successiva iniziativa volta ad ottenere giudizialmente quello che si sarebbe dovuto avere (per così dire) bonariamente non si può certo far derivare l’esistenza di un conflitto di interessi tale da impedire la *“concreta”* assunzione della carica da parte del

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo all’esposto al MEF, con il quale il ha evidenziato che la Fondazione deterrebbe rilevanti partecipazioni nella Banca del Sud e nella Banca Regionale di Sviluppo, dei cui organi gestionali e/o direttivi fanno parte alcuni soggetti che sono anche componenti degli organi della Fondazione.

L’articolo 25 c.c. dispone che *“l’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge”*. Di analogo tenore è l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 153/1999.



Non esiste alcuna disposizione che imponga all'amministrazione di esercitare il controllo su sollecitazione di parte, né una simile sollecitazione di per sé determina nell'amministrazione un obbligo di provvedere.

La vigilanza e il controllo sono funzioni pubbliche destinate alla tutela delle fondazioni e sono esercitate dall'Amministrazione d'ufficio, nell'esercizio dei suoi poteri, esclusivamente in favore delle fondazioni stesse, restando escluso qualsiasi intervento a tutela dell'interesse dei singoli.

Il controllo previsto dall'art. 25 c.c. si risolve, pertanto, in un controllo di legittimità, giacché ciò che rileva, al fine dell'intervento dell'autorità, è la violazione di disposizioni giuridiche, non conferendo il controllo esercitato dall'Amministrazione sulle fondazioni all'Autorità vigilante poteri d'indirizzo, oppure poteri che consentano l'imposizione all'ente di modalità organizzative diverse da quelle prescelte, consentendo piuttosto soltanto di riportare le circostanze concrete entro le previsioni di legge, qualora si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 25 (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29.3.2011, n. 416).

Anche per questa condotta, dunque, non pare ravvisabile la dedotta causa di incompatibilità, essendo, viceversa, l'iniziativa (di per sé idonea ad attribuire al proponente una posizione meritevole di tutela giurisdizionale) posta in essere nell'esclusivo interesse della Fondazione e per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali, fermo restando che il MEF resta assolutamente libero di esercitare o di non esercitare il potere che la legge gli attribuisce nell'esclusivo favore e interesse delle fondazioni stesse.

E ciò senza considerare che l'art. 31, comma 2, dello statuto disciplina anche l'ipotesi del conflitto di interessi limitandone l'impatto all'astensione dalla partecipazione alle deliberazioni aventi ad oggetto l'operazione in conflitto e non, come vorrebbe lasciare intendere il prof. Leone nel suo parere (pag. 10), all'impossibilità di assumere la carica. E comunque il comma 3 dell'art. 31 dello statuto consente di porre rimedio anche al conflitto di interessi cd. permanente attraverso la (successiva) pronuncia della decadenza.

Alla luce delle suesposte argomentazioni deve concludersi per l'illegittimità della delibera del Consiglio Generale del 27.4.2017 nella parte in cui si è deciso *“in senso contrario alla nomina a Consigliere Generale del Prof. Avv.*

**2.3.2.**= Quanto al *periculum in mora*, si legge nel ricorso cautelare (pag. 54) che *“l'andamento delle due ultime adunanze rende clamoroso e palmare il periculum in mora e rende decisivo l'accertamento in via d'urgenza della ratifica nella carica del ricorrente e della decadenza del Presidente”*.

Al riguardo rileva il \_\_\_\_\_ che *“Controparte non si sofferma neppure per un istante sul periculum in mora, semplicemente perché lo stesso non è in alcun modo ravvisabile. Il Prof. \_\_\_\_\_ (il Prof. \_\_\_\_\_ non altri) dovrebbe correre il rischio che, in mancanza della cautela richiesta, si troverebbe a subire un danno imminente ed irreparabile. Il*



*periculum, molto evidentemente, manca del tutto ed infatti non è neppure motivato, né allegato ed è quindi inesistente, come dimostra il fatto che la domanda cautelare è intervenuta oltre quattro mesi dopo la notifica della citazione introduttiva del giudizio di merito, senza che nel frattempo siano intervenuti fatti rilevanti per la decisione”* (pag. 7-8 della memoria del 5.12.2017). Nella memoria del 2.1.2018, il resistente si sofferma, invece, sulla mancanza di *periculum* relativa alla domanda di decadenza dello stesso dalla carica di presidente della Fondazione (v. pag. 9 e pag. 13.)

Nel replicare alla deduzione del \_\_\_\_\_ il ricorrente colma la dedotta lacuna assertiva del ricorso con la memoria depositata il 20.12.2017, nella quale il requisito del *periculum in mora* è trattato da pag. 25 a pag. 27.

Quanto al rilievo concernente il lasso di tempo (quattro mesi) intercorso tra l’instaurazione del giudizio di merito e la proposizione della domanda cautelare, deve notarsi come la giurisprudenza, anche di questo tribunale, abbia ritenuto insussistente il requisito del *periculum in mora* richiesto per la proposizione del procedimento di urgenza *ex art. 700 c.p.c.* “*quando sia trascorso un periodo di circa un anno dal più recente dei fatti contestati al momento della proposizione del ricorso, in quanto tale decorso del tempo evidentemente costituisce sintomo di una tolleranza antinamica rispetto alla assunta urgenza”* (Trib. Napoli 4.2.2005, Trib. Napoli 5.7.2002, RDI, 2003, pag. 131).

Nel caso di specie, però, il lasso di tempo decorso non è minimamente paragonabile a quello appena indicato. E ciò già consente di superare il rilievo del \_\_\_\_\_

Ma vi è di più. La sospensiva, infatti, non opera soltanto sugli effetti materiali dell’atto, sulla trasformazione della realtà nel senso del suo adeguamento all’effetto giuridico del provvedimento, bensì “*sul piano normativo, ideale”*, con la conseguenza che la sua pronuncia può intervenire in qualunque tempo, perché non soffre dell’avvenuto adeguamento del reale agli effetti giuridici: non incontra, cioè, i limiti che inevitabilmente ne riducono la sfera di applicazione ove la si consideri incidente sulla esecuzione materiale, potendosi dunque concludere che gli effetti della sentenza di annullamento si identificano esattamente con quelli della pronuncia di accoglimento della sospensione.

Essendo in gioco il diritto soggettivo dell’istante di partecipazione all’organo di indirizzo della Fondazione, il requisito del *periculum in mora* deve ritenersi (quasi) sussistente *in re ipsa*, perché assorbito dal *fumus boni iuris*, il cui riscontro è in grado di bilanciare anche l’eventuale irreversibilità degli effetti della misura cautelare a danno della parte intimata.

Trattandosi, infatti, di diritti partecipativi, la sentenza di merito non sarà mai in grado di restituire all’istante le “utilità” invocate, di talché - onde evitare che il ricorrente debba continuare a subire le ingiuste conseguenze di una decisione illegittima - appare necessario evitare lo stesso perpetuarsi della illegittima situazione (*i.e.*, la mancata partecipazione del \_\_\_\_\_ nell’ambito dell’organo di indirizzo (*i.e.*, il Consiglio Generale) della Fondazione.





senso tecnico si distingue da quella cautelare, per altri non è così costituendo la prima un tutt'uno con la seconda della quale rappresenterebbe soltanto un modo di manifestazione, essendo - per questa opinione - il provvedimento a contenuto anticipatorio comunque legato da un certo grado di strumentalità con quello definitivo, proprio a ragione dell'anticipazione degli effetti della sentenza finale. Il problema è solo in parte contiguo a quello relativo alla distinzione, nell'ambito dei provvedimenti cautelari, tra misure conservative ed anticipatorie che, pur accomunate dallo scopo "*di costituire una cautela o assicurazione preventiva contro un pericolo che minaccia*", sono orientate in direzioni diverse, le prime mirando a conservare lo stato di fatto "*in attesa ed allo scopo che su di esso possa il provvedimento principale esercitare i suoi effetti*", le seconde operando "*in via provvisoria e anticipata, quegli effetti costitutivi e innovativi, che potrebbero diventare, se differiti, inefficaci o inattuabili*".

Ma se così è, il punto è stabilire quando un provvedimento cautelare possa dirsi anticipatorio degli effetti della decisione di merito.

La dottrina ha già espresso opposte opinioni, anche se nulla osta e tutto cospira nel senso di consentire la sopravvivenza di tutti i provvedimenti in grado di assicurare utilità pratiche (quantomeno) corrispondenti a quelle conseguibili con la sentenza di merito. Detto altrimenti, occorre riconoscere che l'espressione "*provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito*" utilizzata dal legislatore nell'art. 669 *octies*, comma 6, c.p.c. non abbia una funzione definitoria tecnica o tecnicizzata, ma solo quella di indicare la finalità dei provvedimenti *de quibus* che è quella di realizzare, sia pure senza valore di giudicato, la tutela giurisdizionale in senso oggettivo anche se non seguiti dal giudizio di merito.

Non può, in definitiva, dubitarsi dell'ammissibilità di provvedimenti cautelari idonei a generare effetti identici a quelli che si sarebbero potuti conseguire tramite la risoluzione definitiva della controversia.

La delibera del Consiglio Generale dell'Istituto Banco di Napoli – Fondazione del 27.4.2017 deve, pertanto essere sospesa e per l'effetto accertata in via d'urgenza l'insussistenza di cause di incompatibilità dell'avv.to prof. \_\_\_\_\_ a ricoprire la carica di consigliere generale dell'anzidetta Fondazione.

**3.=** \_\_\_\_\_ ha anche chiesto di "*accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dalla carica di Presidente pag.t. della Fondazione Banco di Napoli del Prof. \_\_\_\_\_ per le ragioni di cui in narrativa*".

Con riguardo a tale domanda, \_\_\_\_\_ ha dedotto che l'istante "*è del tutto sfornito di legittimazione ad agire, oltre che di interesse ex art. 100 c.p.c.*",



ritenendo esclusivamente legittimata - ai sensi dell'art. 25 c.c. - l'Autorità di Vigilanza ad adottare i provvedimenti oggi invocati dall'attore (v. pag. 10 della comparsa di costituzione nel giudizio di merito) e munito di giurisdizione in proposito il giudice amministrativo (v. pag. 11 della comparsa di costituzione nel giudizio di merito).

Con la memoria del 20.12.2017 (pag. 14-23), il ricorrente ha sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario.

Il in replica, ha dedotto: che *“il provvedimento di decadenza non può essere chiesto all’Autorità Giudiziaria (Ordinaria od Amministrativa); ... può essere [invece] chiesto all’autorità governativa [nel caso di specie al MEF, unico soggetto legittimato in tal senso, ndr.] ... da qualsiasi interessato diretto, fermo restando che le sollecitazioni esterne dirette ad attivare l’esercizio del potere pubblico di controllo “restano mere segnalazioni e non possono concretare, in capo a chi le opera (indipendentemente dal suo eventuale ruolo nell’ambito della fondazione), posizioni meritevoli di tutela giurisdizionale”* (v. pag. 5 della memoria del 20.12.2017); che, dunque, *“l’art. 25 c.c. impone di ritenere che il prof. sia sprovvisto della legittimazione. Ancor più che relativamente all’impugnativa della delibera, è qui evidente, oltre alla carenza di legittimazione, anche la carenza di interesse ad agire”* (v. pag. 6 della memoria del 20.12.2017); che *“il ricorrente, in proposito, ha solo contrastato l’eccezione di carenza di giurisdizione che, tuttavia, non aveva costituito (e non costituisce) il perno della difesa del prof.* (v. pag. 7 della memoria del 20.12.2017).

Quanto alla questione di giurisdizione, logicamente e giuridicamente preliminare rispetto alle altre due pur sollevate dal in via preliminare, deve ritenersi sussistente quella del giudice ordinario in virtù della giurisprudenza già citata nel precedente punto 2.2. (a cui si è adeguata quella successiva).

Se, infatti, è vero che quella giurisprudenza afferma la giurisdizione dell’A.G.O. relativamente all’impugnazione della delibera di decadenza e nulla ha a che fare con il potere/dovere di controllo e vigilanza del MEF *ex art. 25 c.c.* (v. pag. 7 della memoria depositata dal il 20.12.2017), è altrettanto vero che qui è in gioco, seppure attraverso un’azione di accertamento (e non di impugnazione), il diritto soggettivo del a permanere nella carica di Presidente *p.t.* della Fondazione Banco di Napoli.

Sussiste, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, anche in questo caso, non è in questione una delle ipotesi di cui all’art. 25 c.c., bensì la lesione (sebbene attraverso l’esercizio di un’azione di accertamento) di un diritto soggettivo.





Affermata la giurisdizione del giudice ordinario, deve rilevarsi che le deduzioni contenute nell'esposto rivolto al MEF (i cui contenuti sono stati riprodotti prima nell'atto di citazione e poi nel ricorso cautelare), con il quale il ricorrente ha evidenziato che la Fondazione deterrebbe rilevanti partecipazioni nella Banca del Sud e nella Banca Regionale di Sviluppo, dei cui organi gestionali e/o direttivi fanno parte alcuni soggetti che sono anche componenti degli organi della Fondazione, con la conseguente incompatibilità *ex art. 30, comma 1, lett. b)* (erroneamente citato come lett. d) sia nel parere del prof. Pisani Massamormile del 20.4.2017, sia nella comparsa di costituzione di del 17.11.2017, sia nella memoria di costituzione della Fondazione del 4.12.2017), dello statuto e decadenza di dalla carica di presidente *p.t.* della Fondazione, non sono condivise della Fondazione ad avviso della quale (pur rimettendosi la *“sollevata questione di legittimazione...ad una valutazione d'Ufficio del Tribunale”*: pag. 11 della memoria del 4.12.2017) l'offerta lettura dell'art. 30, comma 1, lett. b), dello statuto (*“I designati nel Consiglio Generale, gli eletti e i nominati in uno dei restanti Organi della Fondazione, relativamente ai titolari di cariche elettive istituzionali, non possono essere:...coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo”*) non porta *“alla conclusione richiesta dall'attore, ciò in ragione della evoluzione normativa e dei richiami effettuati alle pagg. da 14 a 28 dello scritto difensivo [i.e., comparsa di costituzione di attraverso le quali è stata effettuata una ricostruzione anche storica delle vicende che hanno interessato l'originaria banca conferitaria della Fondazione Banco di Napoli, per giungere a dimostrare che il vecchio Banco di Napoli non può che reputarsi distinto dal costituito nuovo Banco di Napoli, con conseguente impossibilità di ritenere che in questo sia confluita l'azienda di quello estintosi, in ragione della ricordata operazione di concentrazione”* (v. pag. 11 della memoria di costituzione depositata dalla Fondazione il 4.12.2017).

Tale lettura (ascrivibile al parere del prof. Pisani Massamormile del 20.4.2017) è criticata dal ricorrente il quale (a pag. 24 della memoria depositata il 20.12.2017) rileva come il MEF nella nota del 28.6.2017 abbia *“analiticamente smentito il parere del Prof. Pisani”*. A sua volta la difesa del deduce (cfr. pag. 12 della memoria depositata il 2.1.2018) di aver esaminato (e smentito) i dubbi del MEF nelle pag. 22-31 della comparsa di costituzione.

A tale ultimo riguardo, il ricorrente svolge alcune considerazioni alle pag. 3 e 4 della memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*

Tutto ciò premesso, non sembra - allo stato degli atti e salvo successivo approfondimento - che il ricorrente sia legittimato a far valere la decadenza del Qui, infatti, non è in gioco un atto della Fondazione e/o un vizio che si denuncia. Rileva, piuttosto, una presunta decadenza del Presidente della



Fondazione ai sensi: dell'art. 30, comma 1, lett. b), dello statuto (cfr. pag. 30 del ricorso cautelare); *“dell'art. 32 dello statuto l'aver omesso da parte del Presidente di aver comunicato alla Fondazione l'intervenuta misura preventiva della custodia cautelare domiciliare; 2) non l'aver ottenuto il parere favorevole, in ossequio con la Legge Gelmini (in quanto ontologicamente, questo sì, impossibile) per l'esercizio in quanto Professore ordinario e contestualmente Presidente di Banche; 3) l'aver un interesse proprio (quale per esempio quello al compenso quale Presidente di tali Istituti partecipati) contrario e/o potenzialmente in conflitto con quello della fondazione”*(cfr. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).

Lo statuto prevede, però, che sia l'organo competente ad assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della Fondazione (cfr. art. 27, comma 3; anche l'art. 31, comma 3, prevede che sia l'organo competente ad adottare la pronuncia di decadenza), aggiungendo (all'art. 32, comma 4) che *“Gli organi collegiali della Fondazione verificano nel loro interno la sussistenza, per ciascuno dei componenti, dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, ed assumono entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti”*.

Ma qui ad agire non è l'organo competente. È, invece, un “nominato” componente del Consiglio Generale della Fondazione, in ragione dell'accertata insussistenza della dedotta causa di incompatibilità *utendo iuribus* (un componente del Consiglio Generale non può mai essere considerato espressione dell'organo in quanto tale: cfr. Cass. 8992/2003, secondo cui *“il potere, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dal secondo comma dell'art. 2377 cod. civ., d'impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) e non agli amministratori stessi individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito agli “amministratori” per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso”*) della Fondazione stessa (o meglio del suo Consiglio Generale che provvede ad eleggere il Presidente: art. 11, comma 2, lett. i: se la nomina del Presidente della Fondazione avviene a seguito di elezione del Consiglio Generale pare del tutto naturale riconoscere allo stesso organo il potere di accertarne la decadenza), senza che, però, l'ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. sia espressamente prevista dalla legge (come, invece, avviene nell'ipotesi ex art. 2476, comma 3, c.c.). La Fondazione, dal canto suo, pur presente in giudizio non ha fatto propria la domanda cautelare proposta dal  così come non l'ha fatta propria il Pubblico Ministero, cui l'art. 73 dell'ordinamento giudiziario affida, tra l'altro, il compito di “vegliare” alla tutela dei diritti delle persone giuridiche. È, infine, appena il



caso di ricordare che la sollecitazione esterna del potere pubblico di controllo configura una mera segnalazione senza tradursi in capo al segnalante (*i.e.*, il  
in una posizione meritevole di tutela (cfr. Tar Lombardia 23.6.2000,  
n. 4598, cit.). Ciò risolvendosi, *in parte qua*, nella mancanza di *fumus boni iuris*  
dell'invocata cautela.

**4.=** Le spese del procedimento cautelare, stante il parziale accoglimento della invocata misura anticipatoria e la pronuncia in corso di causa, saranno regolate all'esito del giudizio di merito.

**P.Q.M.**

il tribunale di Napoli, disattesa e reietta ogni altra domanda, deduzione e/o eccezione,

- accoglie per quanto di ragione il ricorso cautelare, per l'effetto, accerta in via d'urgenza l'insussistenza di cause di incompatibilità dell'avv.to prof. a ricoprire la carica di consigliere generale dell'Istituto Banco di Napoli - Fondazione (c.f. 00397500638);

- rimette alla sentenza di merito la regolamentazione delle spese del procedimento cautelare.

Così deciso in Napoli, 24 gennaio 2018.

**Il giudice designato**

**dott. S. De Matteis**

